COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE



Bruxelles, 10.01.1996 COM(95) 726 def.

96/0005 (CNS)

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del complemento dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

(presentate dalla Commissione)



RELAZIONE

In applicazione dell'articolo 3 del protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Mauritania, quest'ultima ha proposto di aprire alle navi comunitarie la pesca ai cefalopodi nelle sue acque.

In tale contesto l'11 novembre 1995 è stato siglato dalle due parti un complemento del protocollo in vigore per fissare le condizioni tecniche e finanziarie relative all'esercizio di questa nuova attività di pesca, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996.

Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti:

- mediante decisione, il progetto di accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del complemento del protocollo in attesa della sua entrata in vigore definitiva;
- mediante regolamento, il complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e le condizioni tecniche e finanziarie relative concordate tra la CE e la Mauritania per il periodo dal 15.11.95 al 31.7.96.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del complemento dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania¹, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'accordo precitato, la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno condotto negoziati per definire i nuovi elementi da inserire nell'allegato all'accordo e nel protocollo per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

considerando che, in seguito a questi negoziati, l'11 novembre 1995 è stato siglato un complemento del protocollo in vigore;

considerando che con tale complemento dell'accordo in vigore i pescatori della Comunità ottengono nuove possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che per permettere queste attività di pesca delle navi comunitarie è indispensabile che il complemento del protocollo in questione sia approvato quanto prima; che per tale motivo le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del complemento del protocollo, a decorrere dal 15 novembre 1995; che occorre approvare detto accordo con riserva di una decisione definitiva a titolo dell'articolo 43 del trattato;

considerando che occorre ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, punto iii); che tenuto conto della perdita delle possibilità di pesca nelle acque marocchine, è giusto assegnare tutte le possibilità di pesca alle navi battenti bandiera spagnola,

¹ GU L 388 del 31.12.1987, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del complemento del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal complemento del protocollo sono assegnate alle navi battenti bandiera spagnola.

Se le domande di licenze presentate dalla Spagna non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal complemento del protocollo, la Commissione dà la possibilità agli altri Stati membri di presentare domande.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO
ALL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DEL COMPLEMENTO DEL PROTOCOLLO
CHE FISSA LE POSSIBILITA' DI PESCA E IL CONTRIBUTO FINANZIARIO
PREVISTI NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA
ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA PESCA AL LARGO DELLA MAURITANIA,
PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 1993 AL 31 LUGLIO 1996

A. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania

Signor....,

in riferimento al complemento del protocollo, siglato l'11 novembre 1995, che fissa, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo in vigore, nuove possibilità di pesca e il contributo finanziario relativo per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996, mi pregio informarLa che la Repubblica islamica di Mauritania è disposta ad applicare tale complemento del protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 15 novembre 1995, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 25 gennaio 1996 la contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del complemento del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor...., l'espressione della mia profonda stima.

Per la

Repubblica islamica di Mauritania

5

B. Lettera della Comunità

Signor....

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"In riferimento al complemento del protocollo, siglato l'11 novembre 1995, che fissa, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo in vigore, nuove possibilità di pesca e il contributo finanziario relativo per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996, mi pregio informarLa che la Repubblica islamica di Mauritania è disposta ad applicare tale complemento del protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 15 novembre 1995, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 25 gennaio 1996 la contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del complemento al protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria."

Mi pregio confermarle l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor...., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

6

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N.

DEL CONSIGLIO

96 0005 (CNS)

del

relativo alla conclusione del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania,

per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando che, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania³, le due parti hanno condotto negoziati per definire i nuovi elementi da inserire nell'allegato all'accordo e nel protocollo per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

considerando che, in seguito a questi negoziati, l'11 novembre 1995 è stato siglato un complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo precitato, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

¹ GU C

² GU C

³ GU L 388 del 31.12.1987, pag. 1.

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare il complemento del protocollo in questione,

considerando che occorre ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, punto iii); che tenuto conto della perdita delle possibilità di pesca nelle acque marocchine è giusto assegnare tutte le possibilità di pesca alle navi battenti bandiera spagnola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E' approvato, a nome della Comunità, il complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal complemento del protocollo sono assegnate alle navi battenti bandiera spagnola.

Se le domande di licenze presentate dalla Spagna non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal complemento del protocollo, la Commissione dà la possibilità agli altri Stati membri di presentare domande.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

COMPLEMENTO DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITA' DI PESCA E IL CONTRIBUTO FINANZIARIO PREVISTI NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA PESCA AL LARGO DELLA MAURITANIA, PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 1993 AL 31 LUGLIO 1996

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del protocollo e per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 sono concesse nuove possibilità di pesca alle navi adibite alla pesca di cefalopodi: 5 250 tsl al mese in media annua, con un margine di variazione del 5% in più o in meno e per un numero massimo di 18 navi. In caso di superamento, entro il limite del 5%, gli armatori pagano il canone previsto per le tsl supplementari.

Articolo 2

- 1. La contropartita finanziaria globale per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 7 259 000 ecu.
- 2. La destinazione di tale somma è di competenza esclusiva della Mauritania.
- 3. I fondi della contropartita saranno versati su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro destinatario designato dalla Mauritania.

Articolo 3

Dell'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Mauritania destina la somma di 350 000 ecu, per il periodo di cui all'articolo 1, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche sulla zona di pesca della Mauritania. Tale somma è messa a disposizione della Mauritania e gli importi corrispondenti sono versati sui conti indicati dalle autorità della Mauritania (CNROP a Nouadhibou).

La Comunità si riserva la possibilità di chiedere all'altra parte qualunque informazione utile a fini scientifici.

Articolo 4

1. Dell'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Mauritania destina la somma di 150 000 ecu, per il periodo di cui all'articolo 1, alla formazione teorica e pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. In tale ambito la Comunità agevola l'accesso dei cittadini della Mauritania agli istituti degli Stati membri.

2. Una parte della somma di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca.

Articolo 5

Qualora la Comunità europea non provveda ad effettuare il pagamento di cui all'articolo 2 la Mauritania si riserva il diritto di sospendere l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania è completato dall'allegato al presente complemento del protocollo.

Articolo 7

Il presente complemento del protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 novembre 1995.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca dei cefalopodi nel periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996, complementari alle condizioni contenute nell'allegato al protocollo in vigore.

1. <u>Ispezione dei pescherecci</u>

Per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 i pescherecci interessati saranno oggetto di un'unica ispezione a terra.

2. Sostituzione del peschereccio

Ogni peschereccio può essere sostituito da un altro peschereccio avente una capacità espressa in tsl pari o inferiore, alle seguenti condizioni:

- a) almeno tre mesi dopo il rilascio della licenza;
- b) durante un trimestre determinato, per causa di forza maggiore.

3. Canone e durata della licenza

- a) le licenze sono rilasciate per periodi di 3, 6 o 8,5 mesi. Le licenze trimestrali sono rinnovabili;
- b) il canone a carico degli armatori è fissato a 348 ecu per tsl e per anno. Esso è proporzionale alla durata della licenza.

4. Imbarco di marinai mauritani

Ogni peschereccio imbarca marinai mauritani in misura pari al 35% dei marinai semplici adibiti alla guida o alle operazioni di pesca, di cui il 25% deve essere obbligatoriamente a bordo.

Per il 10% eventualmente non imbarcato l'armatore versa alle autorità mauritane, contemporaneamente al canone, un'indennità compensativa di 200 ecu al mese per marinaio. La somma così raccolta è destinata alla formazione di marinai/pescatori mauritani.

5. Osservatori a bordo

Ogni peschereccio imbarca al massimo un osservatore, entro il limite del 25% di marinai mauritani.

6. Zona di pesca

La zona di pesca accessibile alla navi della Comunità è identica a quella prevista dalla regolamentazione nazionale per le navi mauritane.

7. Dimensioni autorizzate delle maglie

La dimensione minima delle maglie è fissata a 70 mm.

8. <u>Disposizioni particolari</u>

- a) Gli armatori comunitari sono proprietari della totalità delle catture e decidono liberamente della loro vendita e del loro sbarco nel porto di loro scelta. Tuttavia la Comunità e la Mauritania incoraggeranno i loro rispettivi operatori interessati a stabilire una concertazione permanente, al fine di evitare forme di concorrenza atte a destabilizzare il mercato.
- b) Le navi della Comunità sono tenute a rispettare la regolamentazione mauritana in vigore sulla protezione del novellame. Tuttavia, in caso di cattura di novellame, l'armatore sarà passibile di un'ammenda pari almeno al valore del novellame catturato e commercializzato. Le navi adibite alla pesca dei cefalopodi possono catturare e detenere a bordo pesci e crostacei.
- c) Le autorità competenti della Comunità comunicano per iscritto alle autorità mauritane, caso per caso, le missioni di ispezione che esse hanno deciso di effettuare in un porto comunitario, con un preavviso di almeno 10 giorni. Le autorità mauritane notificano, con un preavviso di 5 giorni, la loro intenzione di inviare un osservatore. La missione dell'osservatore non dovrebbe avere una durata superiore a 15 giorni.

 In tale ambito la Comunità prenderà le disposizioni necessarie per comunicare alle autorità mauritane la situazione in tempo reale degli sbarchi effettuati dalle navi che operano nelle acque mauritane.
- d) Gli armatori comunitari possono scegliere liberamente gli agenti marittimi per le loro navi, restando inteso che devono essere di nazionalità mauritana.
- e) L'Unione europea e la Mauritania, desiderose di assicurare la preservazione delle risorse, cercheranno di cooperare per rafforzare il sistema di sorveglianza della ZEE mauritana.

SCHEDA FINANZIARIA

1. **DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:** complemento al protocollo finanziario CE/Mauritania

2. LINEA DI BILANCIO: B7-800

3. BASE GIURIDICA: Accordo CE/Mauritania

Reg. 1348/94 del Consiglio -art.3- (GU L 149 del 15.6.94)

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

- 4.1. Obiettivo generale dell'azione: aquisto di nuove possibilità di pesca
- 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga: dal 15.11.95 al 31.7.96, data di scadenza del protocollo

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

- 5.1. <u>SO</u>
- 5.2. SD

6. NATURA DELLE SPESE

- Altre:

contropartita finanziaria a favore di un paese terzo in cambio di possibilità di pesca da esso concesse ed espressamente indicate nel protocollo

7. INCIDENZA FINANZIARIA

- 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari) vedi complemento al protocollo
- 7.2. Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Ripartizione Mecu correnti	1995	1996	 1999	TOTALE
contributo financiaro (art. 2)	7,259 Mecu			7,259 Mecu

7.3. Scadenzario da compilare in caso di proposta di nuova azione

	1995	1996	 1999	TOTALE
Stanziamenti d'impegno	7,259 Mecu		,	7,259 Mecu
Stanziamenti di pagamento				
1995	7,259 Mecu			7,259 Mecu
1996				
•••				
1999				
TOTALE	7,259 Mecu		·	7,259 Mecu

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)

Trattandosi del pagamento di una prestazione (possibilità di pesca), le autorità del paese terzo utilizzano come credono le contropartite finanziarie versate dalla Comunità, ma devono comunque inviare a quest'ultima, secondo le modalità previste in ciascuno accordo, le relazioni sull'impiego di taluni stanziamenti (contributo al programma scientifico).

D'altro canto, gli Stati membri devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati che figurano sui certificati di stanza delle navi in modo da poter calcolare su basi non contestabili le contropartite finanziarie (e i canoni). L'accordo comporta in proposito delle dichiarazioni di cattura da parte delle navi comunitarie.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

Dal punto di vista dei vantaggi dell'accordo, è evidente che il valore delle catture delle specie commerciali più importanti supera di gran lunga il costo di 7,259 Mecu.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture, l'accordo comporta i seguenti vantaggi:

- occupazione garantita a bordo dei pescherecci,
- effetto moltiplicatore nelle regioni interessate (Spagna meridionale) sull'occupazione in porti, aste, stabilimenti di trasformazione, cantieri navali

e settore dei servizi;

- posti di lavoro creati in regioni dove non esiste altra alternativa alla pesca;
- approvvigionamento garantito del mercato comunitario per i prodotti della pesca.

Oltre ai vantaggi suddetti, va tenuta presente l'importanza delle nostre relazioni con la Mauritania sia nel settore della pesca che sul piano politico.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)

Nessuna incidenza sulle spese amministrative.

ISSN 0254-1505

COM(95) 726 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo: CB-CO-95-762-IT-C

ISBN 92-77-98693-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo